Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Rilascio di concessioni demaniali marittime nelle aree naturali protette. Il TAR Campania conferma la competenza dello Stato.

A cura dell'avv. Valentina Stefutti

La sentenza in commento offre un interessante spunto di riflessione in ordine alla competenza al rilascio delle concessioni demaniali marittime nelle aree naturali protette.
La sentenza trae origine dal ricorso presentato dalla società Artinautica s.a.s. avverso un'ordinanza della Regione Campania, che aveva ordinato alla medesima lo sgombero delle aree demaniali occupate nonché il ripristino dei luoghi in località Baia. Oggetto di impugnazione era altresì l'atto presupposto, vale a dire l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni 14 luglio 2005, pubblicata sulla GU n.174 del 28 luglio 2005, avente ad oggetto la disciplina delle concessioni demaniali marittime nelle aree protette, individuate ai sensi degli artt. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 s.m.i.

Per quanto concerne i profili che più strettamente ci interessano, vale a dire quelli sottesi alla competenza al rilascio di tali concessioni, la sentenza del TAR Campania, nell'accogliere le istanze proposte dai ricorrenti, articolate in due parti, ha chiarito, da un lato, come, quanto alle concessioni demaniali marittime relative ad un'area marina protetta, secondo la ripartizione di competenze disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione, queste risultino pacificamente nel novero delle attribuzioni statali, e non già di quelle regionali, come pure sostenuto dalle difese articolate dalla Regione Campania.
Dall'altro, come sulla predetta competenza statale (cfr. art.19 della legge 31 dicembre 1982 n.979) non possano avere inciso le determinazioni raggiunte nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, che pure avevano determinato, a favore delle Regioni una (illegittima) modifica delle competenze amministrative in materia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nella sentenza in commento, i giudici amministrativi hanno richiamato quanto espresso nel parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 20 dicembre 2002 n.3608, in cui i giudici di Palazzo Spada avevano evidenziato come le attribuzioni costituzionali, in materia di competenza, dovessero intendersi poste nell'interesse dell'ordinamento generale, senza che le stesse potessero intendersi disponibili da parte dei soggetti cui le predette competenze risultavano in concreto attribuite. In ordine a tali competenze, invero, ciascun soggetto si trovava in una situazione di potere-dovere.

Ciò premesso, la sentenza che qui si annota ha puntualmente riferito in ordine alla impossibilità di qualificare le intese quali atti normativi idonei ad incidere sul regime delle competenze stabilito da preesistenti norme di rango legislativo.
Secondo quello che ben può essere definitivo un orientamento granitico della Corte Costituzionale, (cfr sentenze nn.145 e 270/05) l'intesa non può mai valere quale "titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante" (nel caso di specie, quella regionale in materia di rilascio di concessioni marittime demaniali nelle aree protette), in un contesto in cui, del resto, la stessa ha natura di atto amministrativo, a carattere programmatorio, che è sì finalizzato ad essere recepito sia dallo Stato che dalle Regioni ma che, in ogni caso, non potrebbe mai porsi in contrasto, pena sua la declaratoria di illegittimità, nei confronti delle rispettive discipline di settore vigenti.

Non a caso, e coerentemente con tali principi, l'art.8 comma 6 della legge n.131/03 (cd. Legge La Loggia) ha disposto che il Governo possa promuovere la stipula di intese promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Intese che, per ragioni a dir poco intuitive, a differenza di quanto prospettato nell'atto del 14 luglio 2005 impugnato, non si atteggiano come idonee a superare le vigenti norme legislative, oltretutto sulla base di una non meglio precisata esigenza, emersa in sede di Conferenza tecnica, "di assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Omogeneità e coerenza che, se del caso, in disparte i profili, insuperabili, relativi al riparto di competenze nonché alla gerarchia delle fonti che informa il nostro ordinamento, verrebbe in ogni caso assai meglio garantita conservando tale potere in capo allo Stato, e non già attraverso una parcellizzazione delle funzioni afferenti al rilascio che, come si è visto, risulta affatto sprovvista di copertura legislativa.

Valentina Stefutti

Pubblicato in data 14 giugno 2007

TAR CAMPANIA (NA) – VII - sentenza 4 maggio 2007 n.4759

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione settima, con l'intervento dei signori Magistrati:

Francesco Guerriero	Presidente
Mariangela Caminiti	Primo Referendario
Carlo Polidori	Referendario - estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2337/2006 proposto da ARTINAUTICA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Ciro Coppola, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Scotto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;

contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero degli Affari Regionali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i beni e le attività

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, la Capitaneria di Porto di Napoli, l'Ente Provvisorio del Parco Archeologico di Baia - Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono *ope legis* domiciliati alla via Diaz n. 11;

- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno, dell'Avvocatura regionale, nei cui uffici è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81;
- il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Sorrentino, presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Colli Aminei n. 38/E;
- il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di sgombero n. 6/05 del 19 gennaio 2006, con la quale la Regione Campania ha ordinato alla società ricorrente lo sgombero delle aree demaniali occupate ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 14 agosto 2005 (*rectius*, 14 luglio 2005) e di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il referendario Carlo Polidori;

Uditi alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 i procuratori delle parti presenti, come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato in data 18 marzo 2006 e depositato il successivo 6 aprile 2006, la società ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di sgombero n. 6/05 del 19 gennaio 2006, con la quale la Regione Campania ha ordinato lo sgombero delle aree demaniali dalla stessa occupate ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'intesa raggiunta nella seduta della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, avente ad oggetto la disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette.

La società ricorrente premette di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 40/01, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 18 giugno 2001 ed avente ad oggetto lo svolgimento di attività di cantiere navale nel Porto di Baia, con previsione del mantenimento di uno specchio d'acqua con 27 corpi morti per ormeggio di unità da diporto, nonché di un pontile di ferro, di uno scivolo in cemento armato e di una passerella in legno per l'accesso al pontile. Rappresenta inoltre che a fronte della richiesta di rinnovo di tale concessione, avanzata con istanza in data 17 febbraio 2005, la Regione Campania in un primo momento ha comunicato, con nota del 29 aprile 2005, la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ma successivamente, a seguito delle osservazioni presentate dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ha comunicato, con nota del 19 maggio 2005, la possibilità di un parziale accoglimento della predetta istanza di rinnovo. Ciononostante, la stessa Regione con il provvedimento impugnato ha disposto, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione, lo sgombero delle aree demaniali occupate dalla società ricorrente ed ha contestato il reato di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione, in ragione della supposta occupazione abusiva di tali aree.

Di tale provvedimento è stato quindi chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

I) *Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5, 117 e 118 Cost., della legge n. 493/1993, degli articoli 114 e 115 del decreto legislativo n. 112/1998, del decreto legislativo n. 96/1999, della legge n. 88/2001, nonché del principio di sussidiarietà verticale, nonché, in relazione all'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, incompetenza, violazione e falsa applicazione degli articoli 69, 77 e 105 del decreto legislativo n. 112/1998, dell'articolo 19 della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 287/1991, dell'articolo 8 della legge n. 131/2003, nonché erronea interpretazione del parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 2194/2001 e del parere della Sezione Atti Normativi n. 3608/2002.*

La presente censura è incentrata sull'incompetenza della Regione Campania ad adottare il provvedimento oggetto del presente gravame, in ragione della competenza statale in materia di concessioni aventi ad oggetto aree demaniali comprese nel porto di Baia. In particolare la ricorrente, richiamando l'orientamento della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002) ed un precedente di questa Sezione (la sentenza n. 2132/2006), sostiene che, anche

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

dopo la riforma costituzionale attuata con la legge n. 3/2001, le funzioni amministrative in materia di aree marine protette sono riservate allo Stato.

Inoltre, secondo la ricorrente, su tale riparto di competenze tra Stato e Regioni non può avere inciso neppure l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, avente ad oggetto la disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette - peraltro autonomamente impugnata con ricorso n. 8408/2005 di R.G. - perché, secondo l'orientamento della Sezione Atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 3608/2002 del 20 dicembre 2002) e della Corte Costituzionale (sentenze n. 145/2005 e 270/2005), non è possibile modificare attraverso un'intesa l'assetto delle competenze stabilito dalla legge.

II) *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 della legge n. 88/2001, degli articoli degli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione, dell'articolo 2 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, disapplicazione di precedenti atti validi ed efficaci, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.*

La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è stato adottato sul falso presupposto dell'abusività dell'occupazione dell'area demaniale, evidenziando innanzi tutto che la concessione demaniale n. 40/2001 risulta tuttora valida ed efficace perché è stata rilasciata in data 18 giugno 2001, cioè nel vigore dell'art. 10 della legge n. 88/2001 che fissa in sei anni la durata delle concessioni demaniali.

In via subordinata la ricorrente sostiene che, quand'anche si volesse ritenere che la predetta concessione avesse durata quadriennale, tuttavia la stessa si sarebbe automaticamente rinnovata per sei anni, non avendo l'Amministrazione esercitato alla sua scadenza il potere di cui all'articolo 42 del codice della navigazione.

III) *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 della legge n. 88/2001, degli articoli degli articoli 54 e 1161 del codice della navigazione, degli articoli 2 e 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, disapplicazione di precedenti atti validi ed efficaci, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.*

Anche con la presente censura la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è stato adottato sul falso presupposto dell'abusività dell'occupazione dell'area demaniale, evidenziando che l'istanza di rinnovo della concessione demaniale n. 40/2001 risulta ancora inevasa, sicché nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della predetta concessione risulta precluso il potere dell'Amministrazione di adottare provvedimenti sanzionatori.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Inoltre la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sottintende il ritiro della concessione demaniale n. 40/2001 e quindi, quale provvedimento di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

2. Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio in data 19 aprile 2006 per resistere al ricorso.

La Regione Campania si è costituita in giudizio in data 24 aprile 2006 eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del presente gravame per violazione del violazione del principio del *ne bis in idem.*

Il Comune di Bacoli si è costituito in giudizio in data 26 aprile 2006 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della esclusiva competenza statale in materia di tutela delle aree protette, che trova conferma nell'orientamento del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale invocato dalla ricorrente.

3. Con memoria depositata in data 11 novembre 2006 la società ricorrente ha illustrato le proprie censure.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso - avente ad oggetto l'ingiunzione di sgombero n. 6/05 del 19 gennaio 2006, con la quale la Regione Campania ha ordinato lo sgombero delle aree demaniali occupate dalla ricorrente nel porto di Baia ed il ripristino dello stato dei luoghi - sollevata dalla Regione Campania.

Secondo la Regione - premesso che nel processo amministrativo trova piena applicazione la regola secondo la quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché con esso la ricorrente censura nuovamente gli atti presupposti che conferiscono all'Amministrazione regionale la competenza in materia di concessioni demaniali marittime (ossia l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005), benché sulla legittimità di tali provvedimenti si sia già espressa questa Sezione con le sentenze n. 2131, 2132 e 2133 del 2005 (*rectius* del 2006), su ricorsi proposti dalla medesima ricorrente.

Tale eccezione è palesemente infondata.

Questa Sezione non intende certo mettere i discussione la regola invocata dalla Regione Campania, secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia si forma non solo sulle ragioni giuridiche fatte effettivamente valere in giudizio, ma anche su tutte quelle altre

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

questioni che, seppure non specificamente dedotte e/o enunciate, costituiscono il presupposto logico necessario della pronuncia e, dunque, premesse necessarie ed imprescindibili della pretesa e del relativo accertamento (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 7 giugno 2000, n. 4742; T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 9 settembre 1999, n. 2278).

Si intende piuttosto evidenziare che - a differenza di quanto sostenuto dalla Regione - la questione relativa alla possibilità o meno di incidere sulle regole di riparto delle competenze fissate per legge in materia di tutela delle aree marine protette attraverso l'intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata il 14 luglio 2005 non risulta coperta dal giudicato implicito, perché dalla motivazione delle tre sentenze citate dalla Regione (T.A.R. Campania Napoli, 17 febbraio 2006, n. 2131, 2132 e 2133) e, in particolare, della sentenza n. 2132/2006 (pronunciata sul ricorso n. 4593/2005 di R.G., proposto dalla attuale ricorrente anche nei confronti della Regione Campania) si evince chiaramente che tale questione non costituisce affatto il presupposto logico necessario della decisione. Infatti nella motivazione di tali sentenze si legge che la predetta intesa "indipendentemente da ogni considerazione circa la sua natura giuridica, quale atto normativo autorizzato, idoneo ad incidere sul regime delle competenze stabilito dalle preesistenti norme di rango legislativo (come sembra potersi arguire dalla "costituzionalizzazione" del principio di leale collaborazione affermato dal Giudice delle Leggi, che consente di dare - in assenza di riserva assoluta di legge - copertura normativa e forza eventualmente innovativa al potere in concreto esercitato), ovvero quale atto meramente amministrativo-programmatorio, finalizzato ad essere recepito nelle rispettive legislazioni di settore (come sembra pure ipotizzabile, in letterale interpretazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, richiamata nel preambolo dell'atto stesso), non può comunque trovare alcuna applicazione nel presente giudizio, non potendo in ogni caso spiegare efficacia retroattiva".

2. Nel merito risulta fondato il primo motivo di ricorso, volto a far valere l'incompetenza della Regione Campania all'adozione degli atti impugnati.

2.1. Tale censura risulta articolata in due parti.

Nella prima parte la società ricorrente sostiene che il rilascio delle concessioni demaniali marittime nel porto di Baia rientra nelle attribuzioni dello Stato, perchè trattasi di concessioni relative ad un'area marina protetta. Inoltre, secondo la ricorrente, tale disciplina risulta pienamente conforme alle previsioni del nuovo Titolo V della Costituzione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nella seconda parte si afferma che sulla competenza dello Stato non può avere inciso neppure l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, avente ad oggetto la disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette, perché non esiste alcuna disposizione secondo la quale attraverso le intese è possibile modificare l'assetto delle competenze stabilito dalla legge.

2.2. La fondatezza della prima parte della censura in esame emerge chiaramente dalla motivazione della suddetta sentenza di questa Sezione n. 2132/2006 (che si intende qui integralmente riportata), nella quale - oltre a richiamare l'orientamento della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002), invocato anche dalla società ricorrente - è stata analiticamente ripercorsa l'evoluzione della disciplina legislativa delle aree marine protette, pervenendo alla conclusione che, anche alla luce della sopravvenuta modifica degli articoli 117 e 118 della Costituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001, le funzioni amministrative in tale materia rimangono riservate allo Stato.

2.3. Quanto alla seconda parte della censura, il Collegio ritiene che l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005 abbia effettivamente determinato una illegittima modica delle competenze amministrative in materia di aree marine protette.

Occorre infatti rammentare che la Sezione Atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 3608/2002 del 20 dicembre 2002), nel pronunciarsi su uno schema di regolamento che prevedeva l'attribuzione di un potere regolamentare al Governo, nonostante il parere favorevole espresso in proposito dalla Conferenza Stato-Regioni ed il sostanziale assenso delle Regioni ha escluso, alla luce della disciplina introdotta con il nuovo titolo V della Costituzione, la persistenza di un potere regolamentare dello Stato nelle materie attribuite alla legislazione regionale esclusiva o concorrente, evidenziando che "le attribuzioni costituzionali di competenza sono poste dalla Costituzione nell'interesse dell'ordinamento generale e di tutti i soggetti dell'ordinamento e non sono nella disponibilità dei soggetti ai quali la competenza è attribuita; in relazione alle norme attributive di competenza tali soggetti si trovano in una situazione di potere-dovere".

Inoltre la definitiva conferma dell'impossibilità di qualificare le intese come atti normativi idonei ad incidere sul regime delle competenze stabilito da preesistenti norme di rango legislativo si desume dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, puntualmente invocata dalla società ricorrente. Infatti, secondo tale giurisprudenza, l'intesa "non può, in ogni caso, valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante" (sentenza n. 145 del 12 aprile 2005), ma

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

rappresenta semplicemente un atto amministrativo-programmatorio, finalizzato ad essere recepito dallo Stato e dalle Regioni nelle rispettive legislazioni di settore (sentenza n. 270 del 7 luglio 2005), come del resto può desumersi dalla disposizione dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, secondo il quale "il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni".

3. Stante quanto precede in applicazione dell'art. 26, comma 2, della legge n. 1034/1971, si deve disporre l'annullamento dell'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, nella parte in cui prevede la competenza delle Regioni in materia di disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette, nonché dell'ingiunzione di sgombero n. 6/05 del 19 gennaio 2006, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e conseguente rimessione dell'affare alla competente autorità statale.

Sussistono comunque giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in relazione alla novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2337/2006, lo accoglie e, per l'effetto, annulla dell'ingiunzione di sgombero n. 6/05 del 19 gennaio 2006 e l'intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, nei limiti indicati in motivazione.

Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007.

Il Presidente L'Estensore

Depositata in segreteria il 4 maggio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248